

Legge regionale 06 maggio 2005 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004).

CAPO IV

Norme finali

Art. 18

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 10/2004)

1.x La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10/2004 è sostituita dalla seguente:

<<a) l'elenco delle direttive delle quali si dispone l'attuazione per rinvio, in quanto aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, e delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione in quanto l'ordinamento interno risulta già conforme a esse;>>.

Art. 19

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 10/2004)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10/2004 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Nel caso in cui in sede amministrativa è riconosciuto l'obbligo di disapplicare norme interne in contrasto con la normativa comunitaria, la Giunta regionale emana indirizzi al fine dell'omogeneità dell'attività amministrativa regionale e presenta tempestivamente al Consiglio regionale un disegno di legge, con il quale sono modificate o abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con le norme comunitarie, indicando eventualmente nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.>>.

Art. 20

(Comunicazione alla Commissione europea)

1. La presente legge e i relativi regolamenti sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.